



Civile Ord. Sez. 1 Num. 18489 Anno 2018

Presidente: CRISTIANO MAGDA

Relatore: FICHERA GIUSEPPE

Data pubblicazione: 12/07/2018

## ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16041/2013 R.G. proposto da  
Agnello Rosa (C.F. GNLRSO33E68G6990), rappresentata e difesa  
dall'avv. Gaetano Artale, elettivamente domiciliata presso lo studio  
dell'avv. Gianfranco Passalacqua, in Roma via Giovanni Vitelleschi 26.

C.U. e C.I.

- ricorrente -

contro

Fallimento della Agnello Costruzioni s.r.l., in liquidazione (C.F.  
00803990837), in persona del curatore *pro tempore*, rappresentata e  
difesa dall'avv. Barbara Schepis, elettivamente domiciliato presso lo  
studio dell'avv. Gabriella Santoro, in Roma via Premuda 6.

- intimato -

avverso

il decreto del Tribunale di Patti, depositato il giorno 7 maggio 2013,  
nel procedimento iscritto al n.r.g. 401/2012.

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Anna  
Maria Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

ges.  
699  
2018



Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

## **FATTI DI CAUSA**

Rosa Agnello propose opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della Agnello Costruzioni s.r.l., in liquidazione, nel quale risultò negato il rango prededucibile, preteso sull'80% delle somme ammesse al concorso quale finanziamento erogato da essa socia alla società poi fallita, al fine di consentire a quest'ultima di versare il fondo spese necessario per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Con decreto depositato il giorno 7 maggio 2013, il Tribunale di Patti respinse l'opposizione, osservando che la prededuzione ai sensi dell'art. 182-*quater* l.fall. poteva andare accordata al credito del socio finanziatore, in deroga al principio della postergazione, solo se la prededuzione fosse stata disposta espressamente nel provvedimento del tribunale che provvedeva sull'ammissione alla procedura.

Avverso il detto decreto del Tribunale di Patti, Agnello Rosa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo, cui ha resistito con controricorso il fallimento della Agnello Costruzioni s.r.l., in liquidazione.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con l'unico motivo deduce la ricorrente violazione degli artt. 111 e 182-*quater* l.fall., avendo il tribunale erroneamente escluso il rango prededucibile per le somme erogate dalla socia alla società ammessa al concordato, nonostante l'evidente funzionalità del finanziamento ad assicurare il buon esito della procedura.

2. Il motivo non è fondato, anche se la motivazione resa dal tribunale merita di essere corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c..

Com'è noto, ai sensi dell'art. 182-*quater*, primo comma, l.fall. nel testo introdotto dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - qui applicabile



*ratione temporis*, in ragione dell'intervenuta ammissione alla procedura di concordato della società poi fallita con decreto del 25 gennaio 2011 – "I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti (...) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111".

Soggiunge l'art. 182-quater, secondo comma, l.fall. che "Sono parificati ai prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (...), qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 (...) e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo".

Ai sensi, poi, del terzo comma dell'art. 182-quater l.fall., nel testo originario introdotto dal d.l. n. 78 del 2010, "In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare".

Soltanto con la novella introdotta dal successivo d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – applicabile, in forza della espressa norma transitoria contenuta nell'art. 33, comma 3, del medesimo decreto "ai procedimenti di concordato preventivo (...) introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", quindi soltanto alle procedure di concordato presentate dopo il giorno 11 settembre 2012 –, si è stabilito che "In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice

civile, il primo e il secondo comma si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci”.

2.2. Dunque, anzitutto, va osservato che per i c.d. “finanziamenti ponte”, effettuati cioè dai soci “in funzione della presentazione della domanda di concordato”, al momento dell’erogazione delle somme da parte della Agnello difettava una norma che ne prevedesse espressamente la prededuzione (sia pure nella misura dell’80%) in deroga al disposto dell’art. 2467 c.c., norma che, com’è noto, prevede ancora oggi che i finanziamenti effettuati dai soci alla società che si trovi in condizione di eccessivo squilibrio tra il patrimonio netto e l’indebitamento, siano postergati rispetto al soddisfacimento dei restanti creditori.

Ha errato allora il tribunale nel ritenere senz’altro applicabile l’art. 182-*quater*, secondo comma, l.fall. per quei finanziamenti dei soci, intervenuti prima dell’entrata in vigore della novella apportata dal d.l. n. 83 del 2012, che fossero finalizzati a consentire la presentazione della domanda di concordato preventivo.

A differenza di quanto afferma la ricorrente, tuttavia, va escluso che la prededuzione possa essere riconosciuta ai finanziamenti ponte provenienti dai soci, ai sensi della regola generale prevista dall’art. 111 l.fall., trattandosi comunque di crediti sorti “in funzione” di una procedura concorsuale.

È vero, infatti, che non può seriamente dubitarsi della funzionalità delle somme erogate per coprire le spese necessarie per la procedura, determinate dal tribunale con il decreto di ammissione ai sensi dell’art. 163, comma secondo, n. 4), l.fall.; tuttavia, la natura postergata dei finanziamenti effettuati dai soci ad una società in crisi al fine di accedere alla procedura concorsuale minore, deve ritenersi ostativa al riconoscimento di qualsivoglia trattamento preferenziale rispetto ai restanti creditori siano essi privilegiati o chirografari.



Se ne trae sicura conferma dal fatto che con il cennato d.l. n. 78 del 2010, il legislatore urgente, introducendo l'art. 182-*quater* l.fall. ha dapprima previsto una deroga (nei limiti peraltro dell'80% delle somme) al disposto dell'art. 2467 c.c. in relazione ai finanziamenti effettuati dai soci "in esecuzione" del concordato omologato e poi, solo con il ricordato d.l. n. 83 del 2012, ha esteso siffatto regime derogatorio anche ai c.d. "finanziamenti ponte", sull'evidente presupposto che senza una norma speciale che autorizzi una chiara eccezione alla regola codicistica – ma di matrice chiaramente concorsuale – della postergazione dei crediti derivanti dai finanziamenti dei soci, non vi sarebbe spazio per l'applicazione dell'art. 111 l.fall.

La relazione di accompagnamento al d.l. n. 78 del 2010, del resto, chiarisce la *ratio* dell'intervento novellatore sulla legge fallimentare, laddove è scritto che la norma in esame "è volta a favorire e promuovere l'erogazione di nuovi finanziamenti all'impresa in difficoltà da parte sia di intermediari bancari e finanziari che dei soci", soggiungendo che il riconoscimento della prededuzione ai finanziamenti dei soci "comporta l'esigenza di derogare alle disposizioni codicistiche in tema di postergazione e in particolare agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile."

3. Le spese del giudizio, avuto riguardo alla assoluta novità della questione esaminata, possono andare compensate integralmente tra le parti. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002.

**P.Q.M.**

Respinge il ricorso.

Compensa le spese tra le parti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della

ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il giorno 11 aprile 2018.